



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 dicembre 2010 (03.01.2011)
(OR. en)**

18246/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0369 (COD)**

**AGRI 566
AGRIORG 76
PROBA 81
WTO 414
UD 355
STIS 22
CODEC 1585**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	21 dicembre 2010
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 765 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2010
COM(2010) 765 definitivo

2010/0369 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio

RELAZIONE

Molti atti adottati nel corso degli ultimi decenni hanno esaurito i loro effetti, ma sono ancora tecnicamente in vigore. Sono divenuti obsoleti perché avevano carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Diverse misure collegate all'adesione dei nuovi Stati membri sono divenute obsolete in seguito all'adesione di questi ultimi. Nel loro accordo interistituzionale "Legiferare meglio" il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sulla necessità di aggiornare la legislazione comunitaria e di ridurre il volume abrogando gli atti non più applicati¹. Gli atti che non sono più rilevanti dovrebbero essere eliminati dall'acquis comunitario per migliorare la trasparenza e la certezza del diritto dell'Unione.

La Commissione ha proceduto più volte all'eliminazione di legislazione obsoleta dall'acquis, in parte attraverso la tradizionale procedura di abrogazione e in parte dichiarando obsoleti gli atti della Commissione divenuti tali. Ha inoltre individuato diversi atti del Consiglio relativi alla politica agricola comune, ma basati sull'articolo 207 del trattato (ex articolo 133), che hanno esaurito i loro effetti, ma che sono ancora formalmente in vigore. La Commissione non ha la facoltà di dichiarare obsoleti atti adottati dal Consiglio. Nell'interesse della certezza del diritto, la Commissione propone che il Consiglio e il Parlamento europeo abroghino gli atti elencati nella presente proposta.

¹ GU L 321 del 31.12.2003, pag. 1

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea²,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,
considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia per legiferare meglio attuata dalle istituzioni dell'Unione. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto reale.
- (2) Gli atti di seguito elencati, relativi alla politica commerciale comune, sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore:
 - Il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca, destinate a talune utilizzazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁵, ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.
 - Il regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11, e di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer⁶, era finalizzato ad aprire un contingente tariffario per l'anno 1992 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 134 del 31.5.1988, pag. 1.

⁶ GU L 55 del 29.2.1992, pag. 2.

- Il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia- Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁷, riguardava una situazione temporanea e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana⁸, era finalizzato alla concessione di riduzioni del dazio doganale in applicazione di un accordo internazionale che è stato successivamente sostituito da un altro accordo con l'Egitto e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele⁹, ha esaurito i suoi effetti in quanto si basava sull'accordo di associazione firmato nel 1995 che è stato successivamente sostituito dall'accordo di associazione entrato in vigore il 1° gennaio 2010, nel quale sono previsti nuovi contingenti tariffari.
- Il regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché all'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco¹⁰, ha esaurito i suoi effetti in quanto era inteso come strumento interinale per il periodo precedente l'entrata in vigore degli accordi di associazione con l'Algeria, il Marocco e l'Egitto, nel frattempo avvenuta.
- Il regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98¹¹, introduceva una misura applicabile unicamente nell'anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- Il regolamento (CE) n. 215/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati¹², riguardava unicamente l'anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
- La decisione del Consiglio 2004/910/CE, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la

⁷ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 3.

⁸ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

⁹ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

¹⁰ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 16.

¹¹ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 1.

¹² GU L 24 del 29.1.2000, pag. 9.

Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005¹³, aveva carattere temporaneo e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

- Il regolamento (CE) n. 1923/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati¹⁴, introduceva una misura applicabile nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
 - La decisione del Consiglio 2007/317/CE, del 16 aprile 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995¹⁵, ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in un atto successivo.
- (3) Gli atti di seguito elencati, concernenti determinati paesi, sono divenuti obsoleti a seguito dell'adesione di tali paesi all'Unione europea:
- Decisione del Consiglio 98/658/CE, del 24 settembre 1998, relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, e all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra¹⁶.
 - Regolamento (CE) n. 278/2003 del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia¹⁷.
 - Regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria¹⁸.
 - Regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia¹⁹.

¹³ GU L 391 del 31.12.2004, pag. 1.

¹⁴ GU L 331 del 5.11.2004, pag. 9.

¹⁵ GU L 119 del 9.5.2007, pag. 30.

¹⁶ GU L 314 del 24.11.1998, pag. 6.

¹⁷ GU L 42 del 15.2.2003, pag. 1.

¹⁸ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

¹⁹ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

- Regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Slovenia²⁰.
- Regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Lettonia²¹.
- Regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania²².
- Regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli nella Repubblica slovacca²³.
- Regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica ceca²⁴.

(4) Per garantire la certezza e la chiarezza del diritto è opportuno abrogare gli atti suddetti divenuti obsoleti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1471/88, (CEE) n. 478/92, (CEE) n. 3125/92, (CE) n. 2184/96, (CE) n. 2398/96, (CE) n. 1722/1999, (CE) n. 2798/1999, (CE) n. 215/2000, (CE) n. 278/2003, (CE) n. 999/2003, (CE) n. 1039/2003, (CE) n. 1086/2003, (CE) n. 1087/2003, (CE) n. 1088/2003, (CE) n. 1089/2003, (CE) n. 1090/2003 e (CE) n. 1923/2004 nonché le decisioni 98/658/CE, 2004/910/CE e 2007/317/CE sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

²⁰ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

²¹ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

²² GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

²³ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

²⁴ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente